

CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO TRASPORTI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP, INFANZIA E TERZA ETA'.

L'anno duemilacinque e questo di quindici febbraio ~~in S. Pietro Belvedere,~~ presso il Comune di Capannoli,

TRA

L'Azienda Speciale Farmacia Comunale S.Pietro Belvedere (P.I 01324660503), di seguito denominata solo A.S.F.C., rappresentato dalla Dott.ssa Carla Pucciarelli nata a Livorno il 3.11.1958 , domiciliata per la carica a Santo Pietro B. in Via del Commercio 11,

E

La Pubblica Assistenza di Capannoli, di seguito denominata Associazione, rappresentata dal Presidente Dr.Giuseppe Pezone, nato a Pisa, il 3.07.1956 e domiciliato per la carica a Capannoli, in Via Berlinguer 11,

PREMESSO:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Capannoli, qui presente e rappresentata da Giovanni Volpi , Assessore alle Politiche Sociali, garantire i servizi di trasporto sociale a anziani, disabili, minori e cittadini che si trovino in situazione di bisogno o siano impossibilitati ad accedere ad altri tipi di servizi pubblici di trasporto;
- che a tale proposito l'Amministrazione Comunale ha delegato la gestione di tali servizi all'A.S.F.C. sulla base di un contratto di servizio;
- che per l'espletamento di tali servizi di trasporto sociale l'A.S.F.C. ha stipulato in data 1.02.2003 apposita convenzione con la Associazione Pubblica Assistenza di Capannoli, ritenendo prioritario il

coinvolgimento delle associazioni di volontariato data la rilevanza sociale di questi servizi , anche allo scopo di promuovere una mentalità solidaristica e il senso di appartenenza ad una comunità;

- che L'Amministrazione Comunale , dopo un periodo sperimentale di circa 18 mesi , in considerazione dell'incremento del numero di richieste, in particolare da parte di anziani, ha sentito l'esigenza di disciplinare più dettagliatamente l'accesso a questi servizi, individuando con deliberazione n. 96 del 28.12.2004 le categorie destinatarie del servizio, allo scopo di destinare le risorse messe a disposizione dall'A.S.F.C. ai cittadini in situazione di maggiore difficoltà;

- che è interesse dell'Amministrazione Comunale e dell'A.S.F.C. promuovere lo sviluppo di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari destinati ai cittadini di Capannoli con il coinvolgimento della Pubblica Assistenza ,
- che la Pubblica Assistenza è parte integrante nella realizzazione del progetto, i cui fini coincidono con gli obiettivi statuari dell'associazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'A.S.F.C. nell'ambito dei servizi sociali affidategli dall'Amministrazione Comunale di Capannoli ha assunto la gestione dei trasporti sociali così come sommariamente descritti:

- a) trasporto e accompagnamento soggetti disabili;
- b) accompagnamento durante il trasporto dei bambini iscritti alla scuola materna (servizio attualmente garantito dall'Amministrazione Comunale con i volontari in servizio civile o con gli obiettori di coscienza)

c) trasporto anziani ai servizi sanitari di zona;

d) consegna dei farmaci a domicilio per anziani e disabili soli su segnalazione del medico.

Per l'effettuazione di detti servizi l'A.S.F.C. si avvale prioritariamente della Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Capannoli.

ART. 2 – I soggetti destinatari dei servizi di trasporto sociale oggetto della presente convenzione sono, in ordine di priorità :

a) disabili fisici o psichici

b) cittadini invalidi al 100%

c) invalidi di guerra

d) minori e adulti seguiti dai Servizi Sociali

e) persone con difficoltà motoria, anche temporanea, attestata da idonea certificazione medica

f) anziani che vivono soli o con il solo coniuge anziano, in assenza di figli residenti sul territorio comunale (o che per giustificati motivi non possono accompagnarli)

g) anziani o loro coniugi con esperienza di volontariato attivo alle spalle non inferiore ad un anno continuativo

Relativamente ai casi e,f,g ulteriore requisito per poter usufruire del servizio di trasporto sociale è il possesso dell'attestazione di un ISEE non superiore a 10.000 euro.

Per ordine di priorità si intende che nel caso in cui sia impossibile per carenza di mezzi o personale volontario garantire tutti i servizi richiesti verranno privilegiati i servizi destinati ai cittadini che precedono gli altri nell'elenco di cui sopra.

Per servizio di trasporto sociale si intende il trasporto singolo o collettivo in andata e ritorno dalla propria abitazione (o da un luogo convenuto) a centri o istituti di socializzazione , scuole, laboratori per inserimenti socio-terapeutici, visite mediche e trattamenti terapeutici o riabilitativi, attività educative extrascolastiche, ASL e uffici per disbrigo pratiche amministrative.

Sono esclusi tutti i servizi di trasporto sanitario a favore di non deambulanti (in carrozzina o barellati) o altri soggetti che, dietro presentazione di richiesta medica, siano rimborsabili da parte della ASL.

Nei casi individuati di concerto con la competente U.O. dell'ASL. 5 in cui la presenza dell'accompagnatore è ritenuta indispensabile, i trasporti saranno effettuati con la presenza di un accompagnatore il quale prenderà posto fra i trasportati.

L'ambito territoriale all'interno del quale verranno effettuati tali servizi di trasporto sociale è, di norma, il territorio della ASL 5.

ART. 3 - L'Associazione Pubblica Assistenza effettua i servizi di trasporto sociale di cui all'articolo 2 con i mezzi messi a disposizione dall' A.S.F.C. e con i propri mezzi .

L'A.S.F.C. per detti servizi metterà a disposizione, in comodato d'uso gratuito:

- un mezzo Porter Piaggio di proprietà dell'A.S.L. ricevuto in comodato d'uso dal Comune di Capannoli e coperto da apposita polizza assicurativa fornita dalla A.S.L. 5 , proprietaria del veicolo (allegato 1)
- un mezzo FIAT Scudo di proprietà dell'A.S.F.C. coperto da apposita polizza assicurativa , fornita dall'A.S.F.C. (allegato 2).

Per i mezzi messi a disposizione dall'A.S.F.C. sono a suo carico le spese per carburanti e lubrificanti. Restano a carico dei singoli proprietari dei veicoli la

manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei mezzi , con l'esclusione di guasti o danni dovuti ad incuria o colpa.

ART. 4- L'Associazione provvede ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi ai trasportati ed altre persone , esonerando espressamente l'A.S.F.C. da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

A tale scopo l'Associazione, se non già coperta da apposita polizza assicurativa, si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'A.S.F.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti, con un massimale unico non inferiore a 520.000 euro.

L'Associazione presenta all'A.S.F.C. copia conforme delle polizze sottoscritte.

ART. 5 - L'Associazione assicura, per quanto possibile, la continuità del personale volontario al fine di favorire i rapporti relazionali con l'utenza.

A tal proposito l'Associazione concorda periodicamente con l'A.S.F.C. il numero e i nominativi dei volontari e del referente responsabile dei servizi messi a disposizione . Per venire incontro alle esigenze organizzative l'A.S.F.C. si rende disponibile tramite il suo personale a organizzare l'agenda dei servizi e a coordinare l'attività dei volontari messi a disposizione dall'Associazione.

I servizi verranno organizzati privilegiando i trasporti collettivi e tendendo alla massima razionalizzazione dei costi e dei tempi impiegati.

ART. 6 - L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore o l'autista nel caso in cui non sia previsto l'accompagnatore, curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, in particolare nel caso di minori o disabili, la salita e la discesa degli stessi, e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. A tale scopo l'A.S.F.C. comunicherà per ogni utente il nominativo del suddetto incaricato.

Nel caso di utilizzo di personale alle dipendenze dell'Associazione contraente, alla stessa faranno carico i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in base alle norme vigenti in materia e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.


ART. 7 - L'Associazione si impegna a favorire la conoscenza fra gli incaricati del trasporto ed i trasportati come mezzo per migliorare l'efficacia terapeutica del trasporto.

ART. 8 - Potranno essere ammessi sull'automezzo, in qualità di accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario.

ART. 9 - Per i servizi che rivestono carattere saltuario, l'A.S.F.C. segnalerà all'Associazione il servizio con un preavviso di almeno 48 ore, indicando il luogo e l'ora di prelievo degli utenti, il luogo e l'ora di destinazione, il nominativo dell'eventuale addetto all'accoglimento.

Nel caso di consegna domiciliare di farmaci di cui all'art.1, punto d) su segnalazione del medico, nel caso in cui il paziente necessiti di consegna urgente, questa dovrà essere comunque garantita entro la giornata in cui il servizio è stato segnalato.

I servizi di norma, saranno espletati tutti i giorni lavorativi escluso il



pomeriggio del sabato, orientativamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

ART. 10 - Ogni variazione dei trasporti che rivestono carattere continuativo di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 a favore di disabili e minori (orario, località di prelevamento e di arrivo) potrà avvenire solo successivamente a specifica comunicazione da parte dell'A.S.F.C. alla Associazione, previo accordo con la stessa. In nessuno di questi casi l'Associazione è autorizzata ad effettuare trasporti in orari e per destinazioni diverse da quelle indicate .

A tale proposito l'A.S.F.C. si impegna a coinvolgere fattivamente, nel rispetto delle procedure, le famiglie degli utenti.

ART. 11 -In caso di sospensione o cessazione dei servizi di cui all'art. 2, l'A.S.F.C. provvederà a darne comunicazione immediata all'Associazione, la quale a sua volta dovrà con la massima tempestività informare l'A.S.F.C. circa l'impossibilità, determinata da cause di forza maggiore, all'effettuazione di un trasporto.

ART. 12 - L'Associazione effettuerà i servizi di cui all'oggetto a titolo gratuito, data la rilevanza sociale dell'iniziativa.

ART. 13 - L'A.S.F.C e l'Associazione organizzano periodicamente incontri tra i propri referenti al fine di valutare l'andamento delle richieste e dei servizi svolti. A detti incontri potranno prendere parte anche i rappresentanti delle famiglie dei disabili ed un referente A.S.L.

ART. 14 - La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dal 01.01.2005 e sarà rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti con un preavviso non inferiore a 60 giorni inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I contenuti della presente convenzione verranno divulgati presso i cittadini, convenendo entrambe le parti sulla forma e sulle modalità e

dando la massima rilevanza al ruolo attivo svolto dal volontariato.

ART. 15 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia.


ART. 16 - Il presente atto è esente dall'imposta sul valore aggiunto - IVA - ai sensi dell'art. 10, comma 15, D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni.


ART. 17 - Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Si dà atto che a carico dell'Associazione firmataria non sussiste alcuna delle circostanze ostative di cui all'art. 2, L. 23.12.1982 n. 936.

Letto e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE



L'A.S.F.C.


Per conoscenza,

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

